

TRIBUNALE DI UDINE

2^a sezione civile

Successivamente oggi 26.10.2016, ore 12.30, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n° 1634/2016 R.A.C.C., promossa da

- **“Zilco Due S.r.l.”**, con l'avvocato Roberto Cianci,

contro

- **“Hypo Alpe-Adria-Bank S.p.A.”**, con l'avvocato Marco Quagliaro,

avente ad oggetto: **contratti bancari**,

sono comparsi: per parte attrice, l'avvocato Roberto Cianci; per parte

convenuta, l'avvocato Migliorati, in sostituzione dell'avvocato Marco Quagliaro. Si dà atto che il giudice provvede a redigere il verbale in video scrittura e provvede poi all'invio in cancelleria per via telematica, tramite *consolle* del magistrato.

Le parti completano la discussione sulla base delle conclusioni già precisate, dopo di che il giudice, dà lettura a verbale della seguente

SENTENZA



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Oggetto del contendere sono le Commissioni di Istruttoria Veloce (C.I.V.) inserite con proposta di modifica unilaterale del 27.7.2012 nel



contratto di conto corrente stipulato tra l'attrice "Zilco 2 S.r.l." e la convenuta "Hypo Alpe Adria Bank S.p.A.". L'attrice allega che, nell'arco di 11 trimestri di durata del rapporto modificato (a decorrere dal 1°.10.2012) ha subito 99 addebiti a tale titolo, per un totale di € 7.215, di cui chiede il riaccredito o la restituzione. Sostiene che la clausola contrattuale non rispetterebbe le condizioni alle quali la legge (art. 117-bis, comma 2°, Testo Unico Bancario) considera valida la previsione di C.I.V. dovute sugli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido. La convenuta resiste alla domanda, rilevando di avere regolarmente comunicato alla cliente la modifica unilaterale del contratto e di avere configurato la clausola semplicemente conformandosi a quanto previsto nell'apposita delibera C.I.C.R. 30.6.2012, n° 644. In particolare afferma che "Le C.I.V. sono state applicate secondo le procedure interne scritte della banca, a fronte degli addebiti che hanno determinato gli sconfinamenti."

La causa giunge in decisione sulla base delle sole produzioni documentali delle parti, in mancanza di ulteriori e diverse richieste istruttorie.

La domanda di parte attrice è fondata. La commissione di istruttoria veloce è prevista e consentita dall'art. 117-bis, comma 2, T.U.B., che vuole che sia "determinata in misura fissa" e "commisurata ai costi". Il comma 3 sancisce la nullità delle clausole che "prevedono oneri ... non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2". La commisurazione ai costi della commissione è, dunque, un requisito



della clausola previsto dalla legge a pena di nullità della clausola stessa. Ebbene, nel caso di specie, parte convenuta nemmeno ha allegato che gli importi della commissione indicati nella “proposta di modifica unilaterale del contratto” (suo doc. n° 1) siano commisurati ai costi effettivi sostenuti dalla banca per effettuare una “istruttoria veloce” finalizzata a tollerare lo sconfinamento senza fido o extrafido. Del resto, al tema dei costi la citata proposta non fa alcun riferimento, accennando anzi alla “sostituzione di ogni eventuale forma di penale contrattualmente prevista a fronte di sconfinamenti di ogni tipo”, il che lascia supporre l'intenzione di attribuire alla C.I.V. *anche* una funzione diversa da quella di remunerazione di costi.

Rappresenta sicuramente un'eccezione rispetto ai principi del diritto civile che la congruità del contenuto economico di una clausola diventi un requisito della sua validità, ma tale eccezione è chiaramente voluta dalla legge, in un settore nel quale si ravvisano particolari “esigenze di tutela del cliente” (v. il comma 4 del medesimo art. 117-*bis*), sicché il giudice non può che limitarsi a prenderne atto. Era quindi onere della banca sicuramente allegare, ma, se del caso, anche provare, il fatto a lei riferibile (commisurazione della commissione ai costi) che integra uno dei necessari requisiti di validità della clausola.

L'affermazione che “Le C.I.V. sono state applicate secondo le procedure interne scritte della banca, a fronte degli addebiti che hanno determinato gli sconfinamenti” – oltre ad essere riferita alla *applicazione* delle commissioni e non alla loro *determinazione nella*

ILCASO.it



clausola – nulla dice in merito al contenuto di quelle “procedure interne scritte”, né, quindi, sull’eventuale riferimento, in esse, ad una stima dei costi sostenuti dalla banca per effettuare un’istruttoria veloce.

Le contestazioni di parte attrice in merito alla assidua frequenza con cui le commissioni di istruttoria veloce sono state applicate (in particolare nei primi due trimestri successivi alla modifica contrattuale) e la mancanza di qualsiasi allegazione della banca in merito al fatto che ogni addebito corrisponda ad effettive istruttorie svolte rilevano soltanto quale conferma indiretta e postuma di quanto già emerge dal contenuto della “proposta di modifica”, ovverosia che le C.I.V. sono state concepite e determinate dalla banca senza alcun riferimento ai costi implicati dagli sconfinamenti della cliente (in tal senso v. ABF Milano, decisione n° 4971 del 18.6.2015).

Nulla di contrario a quanto qui affermato si legge nella sentenza 22.6.2016, n° 12965, che si è occupata delle C.I.V. in un *obiter dictum*, peraltro ribadendo quello che è del resto chiaramente scritto nella disposizione di legge, ovverosia che quella commissione è valida se “commisurata ai costi”.

Alla dichiarazione di nullità della clausola contrattuale consegue l’accoglimento della domanda di riaccredito sul conto a favore dell’attrice della somma di € 7.215, che è quella formulata in via principale nelle conclusioni dell’atto di citazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.



La sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282
c.p.c.

P. Q. M.

Il Tribunale di Udine, definitivamente pronunciando nella causa,
così decide:

1. in accoglimento della domanda, dichiara la nullità della clausola contrattuale contenuta nella "proposta di modifica unilaterale del contratto" di data 27.7.2012 di "Hypo Alpe Adria Bank S.p.A." e, per l'effetto, condanna quest'ultima a riaccreditare in favore di "Zilco 2 S.r.l." la somma di € 7.215 addebitata a titolo di commissioni di istruttoria veloce;
2. condanna "Hypo Alpe Adria Bank S.p.A." al pagamento, in favore di "Zilco 2 S.r.l.", con distrazione in favore dell'avvocato Roberto Cianci, delle spese di lite, che liquida – d'ufficio, in mancanza di nota – in € 3.014, di cui € 254 per esborsi, € 2.400 per spese ed € 360 per rimborso forfettario;
3. dà atto che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva *ex lege*;
4. manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e, in particolare, per l'inserimento di copia autentica della decisione nel volume di raccolta delle sentenze del Tribunale.

Il giudice.

(dott. Andrea Zuliani)

ILCASO.it

